



COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

ORDINANZA N. 7 del 20-02-2020

Oggetto: **ORDINANZA IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE - DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA "PROCESSIONARIA DEL PINO" (*THAUMETOPOEA PITYOCAMPA*)**

IL SINDACO

Visto l'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, che istituisce la lotta obbligatoria, su tutto il territorio nazionale, contro il lepidottero "Processionaria del pino" *Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa*, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, la lotta alla Processionaria del Pino è obbligatoria nelle aree in cui le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competenti per territorio, stabiliscono che la presenza dell'insetto minaccia seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo;
- ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto eventuali interventi di profilassi disposti dall'Autorità sanitaria competente, per prevenire rischi per la salute delle persone o degli animali, sono effettuati secondo le modalità stabilite dalla struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio;

Visto il sito istituzionale del Servizio Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna al link <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/sorveglianza/lotte-obbligatorie> ove sono riportate indicazioni indispensabili per il controllo di questo lepidottero;

Considerato che al momento, il Servizio Fitosanitario Regionale non ha individuato aree in cui la lotta alla processionaria è obbligatoria;

Rilevato tuttavia che, l'art. 4 del D.M. 30 ottobre 2007 demanda al Sindaco, quale "Autorità sanitaria competente" la facoltà di disporre interventi di profilassi per prevenire rischi per la salute delle persone e degli animali, in particolare negli ambiti urbani, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale;

Accertato che:

- a seguito di sopralluogo effettuato dal personale della squadra esterna, nel territorio comunale non si sono rilevati focolai di processionaria del pino *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa* (Den. et Schiff.);
- il Settore competente alla manutenzione del verde pubblico provvederà, qualora necessario, ad applicare le opportune misure di lotta relativamente alle piante presenti su aree e parchi pubblici;
- dall'inizio dell'anno, è stata segnalata la presenza di nidi in proprietà privata;

Rilevato che dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero possono derivare effetti sanitari negativi sulle persone che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate dalle loro infestazioni, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve, sia quelli costituenti i "nidi") sono fortemente urticanti al contatto con la cute e le mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie;

Rilevato inoltre che in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si registrano reazioni epidermiche, allergiche e infiammatorie che possono essere particolarmente consistenti, soprattutto nei soggetti sensibili e nel caso di inalazioni massive;

Valutata pertanto la possibilità che la presenza dell'insetto arrechi pregiudizio all'incolumità delle persone;

Ritenuto pertanto emettere, in via cautelativa, idoneo provvedimento di profilassi a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

Visto il D.M. 30 ottobre 2007 recante: "Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa*";

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 117 del D.Lgs n. 112 del 31.03.1998;

ORDINA

A TUTTI I CITTADINI, AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, AI PROPRIETARI, AFFITTUARI O CONDUTTORI DI AREE VERDI E/O BOSCHIVE DEL TERRITORIO

Ognuno per la parte di propria competenza:

1. **di effettuare entro il 15/03/2020** tutte le opportune verifiche ed ispezioni visive sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro proprietà, al fine di accertare l'eventuale presenza dei nidi di Processionaria del Pino *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa* (Den. et Schiff.); dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco del parassita:
 - pino nero (*Pinus nigra*) in particolare;
 - pino silvestre (*Pinus silvestris*);
 - pino marittimo (*Pinus pinaster*);
 - varie specie di cedro (*Cedrus spp*);senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dall'insetto;
2. in presenza di nidi di Processionaria del Pino (*Thaumetopoea pityocampa*) i soggetti interessati dovranno:
 - a. **contattare il Servizio Fitosanitario Regionale** che prescriverà le modalità di intervento più opportune per la rimozione e distruzione degli stessi; si precisa che questi nidi che sembrano grossi bozzoli cotonosi, al loro interno racchiudono centinaia di larve ricoperte da peli fortemente urticanti per l'uomo e gli animali domestici e pertanto causano reazioni allergiche e rischi per occhi e le prime vie respiratorie; la loro presenza è rilevabile con maggiore frequenza nelle parti alte e soleggiate della chioma delle piante infestate. le larve sono presenti nei nidi dall'autunno alla primavera successiva con un rallentamento delle loro attività in pieno inverno;
 - b. **intervenire immediatamente**, secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale con la rimozione e la distruzione degli stessi, anche mediante il fuoco, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve (che sono anche volatili); qualora, terminata la schiusa dei nidi, si riscontrasse la presenza di colonie di larve o bozzoli di crisalidi nel terreno o negli anfratti, si dovranno effettuare delle adeguate disinfestazioni eventualmente rivolgendosi a Ditte specializzate;
3. **di ripetere annualmente verifiche ed ispezioni durante il periodo invernale/inizio primaverile, e comunque dal mese di gennaio al mese di marzo**, procedendo secondo le modalità indicate al precedente punto 2;
4. considerato il ciclo biologico dell'insetto, la distruzione degli eventuali nidi dovrà essere eseguita **entro il 31 marzo 2020**;

AVVISA

- che le spese per gli interventi di rimozione dei nidi sono a totale carico dei proprietari, affittuari o dei conduttori delle piante infestate;
- che è vietato depositare e/o abbandonare i rami con i nidi di processionaria nel territorio, o presso il Centro comunale di raccolta dei rifiuti;
- che per ogni informazione è possibile contattare il Servizio Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna tramite e-mail o PEC ai seguenti indirizzi: omp1@regione.emilia-romagna.it - omp1@postacert.regione.emilia-romagna.it;

- che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. 689/1981 con l'applicazione di una sanzione amministrativa da **un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00**;

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio On Line del Comune di Voghiera per 30 giorni a partire dalla data odierna;
- l'efficacia temporale del presente provvedimento dalla data di pubblicazione nonché la sua validità a tempo indeterminato, fino a sopraggiunte eventuali modifiche normative;
- di rendere nota la presente ordinanza sul territorio comunale, affinché la cittadinanza e gli utenti siano adeguatamente informati;
- l'invio del provvedimento, per la sua applicazione e verifica, in base alle rispettive competenze a:
 - Azienda U.S.L. di Ferrara – Dipartimento di Sanità Pubblica (dirdsp@pec.ausl.fe.it);
 - Regione Emilia Romagna – Servizio Fitosanitario (omp1@postacert.regione.emilia-romagna.it);
 - Comando Polizia Locale "Terre Estensi" (pm@cert.comune.fe.it);

DEMANDA

- al Comando Polizia Locale "Terre Estensi" il rispetto della presente Ordinanza, e di procedere, in caso di inosservanza, con iniziale diffida ad adempiere entro un congruo termine, valutata l'urgenza, ed eventuale successiva applicazione di una sanzione amministrativa con pagamento in misura ridotta ai sensi della Legge n. 689/81 da **un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00**;
- la vigilanza, l'accertamento nonché l'irrogazione della sanzione in merito all'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, per quanto di competenza, all'Azienda USL di Ferrara, nonché ad ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- al Servizio Lavori Pubblici del Comune di Voghiera di effettuare le verifiche ed ispezioni delle aree pubbliche, nonché eventuali altre verifiche a seguito di segnalazione;

INVITA

la cittadinanza a segnalare tempestivamente la presenza di nidi di processionaria presso parchi comunali ed aree pubbliche telefonando all'**Ufficio Lavori Pubblici** del Comune di Voghiera ai nn. 0532/328509 – 0532/328521;

INFORMA

- che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Marco Zanoni, Responsabile del Settore Urbanistica, Territorio, Patrimonio e Ambiente del Comune di Voghiera;
- che eventuali danni a persone o cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno a carico degli inadempienti che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- che avverso al presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR Bologna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Voghiera lì, 20-02-2020

Il Sindaco
Prof. Paolo Lupini